COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO BENEDETTO NICOTRA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Mastrantuono: Modifiche all'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (477);

Trantino: Modifica dell'articolo 532 del codice di procedura penale, concernente la scarcerazione immediata in udienza dell'imputato detenuto ove intervenga sentenza di proscioglimento (499) 3

Nicotra Bendetto Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5, 8, 10, 12

Anedda Ganfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 7, 8

Cesetti Fabrizio (gruppo PDS) 11

Correnti Giovanni (gruppo PDS) 8

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 5, 7, 8

Fumagalli Carulli Ombretta (gruppo DC), *Relatore* 3, 4, 5, 6, 7, 8

Gargani Giuseppe (gruppo DC) 7, 11

Maiolo Tiziana (gruppo rifondazione comunista) 8

Mancini Gianmarco (gruppo della lega nord) 10

Martucci Alfonso (gruppo liberale) 8

Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 8, 10

Paggini Roberto (gruppo repubblicano) 11

Sull'ordine dei lavori:

Nicotra Benedetto Vincenzo, *Presidente* 3

Votazione nominale:

Nicotra Benedetto Vincenzo, *Presidente* 12

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo di invertire l'ordine del giorno nel senso di iniziare prima la seduta in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Mastrantuono: Modifiche all'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (477); Trantino: Modifica dell'articolo 532 del codice di procedura penale, concernente la scarcerazione immediata in udienza dell'imputato detenuto ove intervenga sentenza di proscioglimento (499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Mastrantuono: « Modifiche all'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti » e di iniziativa del deputato Trantino: « Modifica all'articolo 532 del codice di procedura penale, concernente la scarcerazione immediata in udienza dell'imputato detenuto ove intervenga sentenza di proscioglimento ».

Ricordo che il testo unificato delle due proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, costituito nella seduta in sede referente dell'8 luglio ed approvato dalla Commissione in quella del 30 luglio scorso, è stato trasferito in sede legislativa alla nostra Commissione prima della pausa estiva.

Comunico che la I Commissione ha espresso sul testo unificato, in data 4 agosto 1992, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si rileva che i nuovi compiti affidati al Corpo di polizia penitenziaria postulano un rafforzamento dell'organico ed un perfezionamento professionale dei componenti il medesimo Corpo;

si riformuli il quarto capoverso dell'articolo 3 nel senso di rendere chiaro ed inequivoco che l'espressione « uscita dall'istituto », prevista dallo stesso capoverso, indica l'uscita del detenuto tradotto a processo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Fumagalli Carulli ha facoltà di svolgere la relazione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Signor Presidente, come lei ha testé ricordato, il Comitato ristretto, nominato nella seduta in sede referente dell'8 luglio scorso ha elaborato un testo unificato che è stato successivamente approvato dalla Commissione. Nel frattempo è intervenuto il parere favorevole della I Commissione con due osservazioni che sono state recepite nel testo che proporrò come base per la discussione degli articoli.

Non ripeterò quanto abbiamo avuto già modo di dire nel corso delle precedenti riunioni e perciò mi limiterò a ricordare che l'articolo 1 del testo unificato è dedicato al problema delle traduzioni, che l'articolo 2 sostituisce la rubrica dell'articolo 42 della legge n. 354

del 1975 e che infine l'articolo 3 prende in considerazione l'accompagnamento di imputati prosciolti o di persone di cui sia stata disposta l'immediata liberazione, recependo così il contenuto della proposta di legge Trantino n. 499.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Propongo che venga assunto come base per la discussione degli articoli il testo unificato, elabrato dal Comitato ristretto ed adottato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio scorso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È *approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« ART. 42-*bis*. – *(Traduzioni)*. — 1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di persone detenute, internate, fermate, arrestate o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

3. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere le persone tradotte dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad esse inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

4. Nelle traduzioni individuali, l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi, l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di costrizione è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di persone detenute o internate, la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dalla autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

5. Nelle traduzioni collettive, è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple, secondo i tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro strumento di costrizione.

6. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Le traduzioni dei soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

1. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, al capoverso 5, dopo il primo periodo, aggiungere le parole , quando lo richiedano la pericolosità dei soggetti o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione.

1. 4.

Cesetti, Correnti, Colaianni.

Al comma 1, al capoverso 6, aggiungere, in fine, le parole Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 2-*bis* sono eseguite, di regola, in abiti civili.

1. 2.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, si applica l'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

1. 3.

Il Relatore.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 ed esprimo parere contrario all'emendamento Cesetti 1.4.

GERMANO DE CINQUE *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cesetti 1.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È *respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È *approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La rubrica dell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 453, è sostituita dalla seguente: *Trasferimenti*.

2. All'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi quarto e quinto sono soppressi.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

1. Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovino in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile ».

2. 01.

Il Relatore.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 2.01.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 154-*bis*. — *Accompagnamento di imputati prosciolti o di persone di cui sia stata disposta l'immediata liberazione presso l'istituto penitenziario, per le formalità di rilascio*. — 1. Gli imputati prosciolti o nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere e le persone di cui sia stata disposta l'immediata liberazione, se non detenute per altra causa, sono accompagnati presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità necessarie al rilascio, separatamente dalle persone soggette a traduzione. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di costrizione.

2. L'interessato, ove ne faccia richiesta, può recarsi presso l'Istituto penitenziario senza accompagnamento.

3. L'imputato prosciolto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo in udienza.

4. La direzione dell'istituto penitenziario indica, al momento dell'uscita dall'istituto, se l'imputato è detenuto anche per altra causa ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 154-*bis*. — *(Liberazione dell'imputato prosciolto)*. — 1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dalle persone da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di costrizione ».

2. Dopo l'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvare con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 131-*bis*. — *(Liberazione dell'imputato prosciolto)*. — 1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentanza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154-*bis* ».

3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorità guudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa.

3. 2.

Il Relatore.

Al capoverso 1, sopprimere le parole o nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere.

Inoltre, al capoverso 4, dopo le parole al momento dell'uscita dall'istituto *aggiungere le seguenti* per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario.

3. 1.

Il Relatore.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 3.1 perché il suo contenuto è stato riversato nel mio emendamento 3.2 che ha carattere squisitamente tecnico.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 3.2 del relatore.

GIANFRANCO ANEDDA. Desidererei chiedere al relatore come si coordini l'ultima frase del primo comma dell'articolo 3 secondo cui « è vietato l'uso di qualsiasi mezzo di costrizione » con il terzo comma dello stesso articolo che recita: « La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorità giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa.

Una volta stabilito il divieto all'uso di qualsiasi mezzo di costrizione, come ci si regolerà per gli imputati prosciolti ma comunque detenuti per altra causa ?

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Non ho capito bene quale sia l'obiezione.

GIANFRANCO ANEDDA. Se è stabilito il divieto all'uso di mezzi di costrizione per il riaccompagnamento dell'imputato prosciolto, come ci si regolerà – e sulla base di quale norma – con l'imputato prosciolto che sia detenuto per altra causa ?

GIUSEPPE GARGANI. Se è detenuto per altra causa, continuerà a ricevere il trattamento di detenuto.

GIANFRANCO ANEDDA. Questo lo diciamo noi, ma non risulta con chiarezza dal testo in esame. Se stabiliamo che l'imputato prosciolto deve essere accompagnato senza che vengano usati i mezzi di costrizione – norma che si riferisce ovviamente ad una persona libera in quanto prosciolta dall'imputazione e non caricata da altri addebiti – senza aggiungere specifici richiami a norme diverse, corriamo il rischio di trovarci nella situazione che anche un imputato prosciolto ma detenuto per altra causa, pretenderà di essere tradotto senza vincoli, con tutta la pericolosità che ne consegue.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le cose non stanno così. In premessa, però, vorrei far notare che forse sarebbe stato opportuno invertire i commi dell'articolo 3 nel senso di anteporre il comma 2 al comma 1 poiché il primo inserisce l'articolo 131-*bis* ed il secondo l'articolo 154-*bis*. Una lettura sistematica del codice richiederebbe questo ordine numerico: penso comunque che il problema possa essere facilmente risolto in sede di coordinamento formale.

Il comma 3 stabilisce che la direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorità giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa. Tale disposizione serve proprio ad evitare che si verifichi quanto paventato dal collega Anedda. In altri termini, la direzione comunica che l'imputato è detenuto per una serie di condanne; se interviene il proscioglimento per una ma non per altre – per cui il detenuto deve comunque rimanere in carcere – non si verifica l'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 154-*bis*, per cui l'imputato non viene rimesso in libertà ed è riaccompagnato in carcere con mezzi di costrizione.

Mi sembra che questa sia la spiegazione più logica perché è evidente che non può essere rimessa in libertà una persona detenuta per altra causa.

GIANFRANCO ANEDDA. Che sia logico è un fatto, ma non emerge con chiarezza dal testo in esame.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'ufficio giudiziario che deve pronunciarsi in merito ad un procedimento nei confronti di un imputato prosciolto ma detenuto anche per altra causa sa che

esso non può essere rimesso in libertà perché deve scontare altra pena.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Siccome il terzo comma è una conseguenza diretta del primo, là dove stabilisce che « *L'imputato detenuto è posto in libertà* immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa », forse sarebbe opportuno spostare il terzo comma immediatamente dopo il punto 1. dell'articolo 154-*bis*.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso, bisognerebbe scriverlo anche dopo il secondo comma che introduce l'articolo 131-*bis* dato che il comma 3 si riferisce ad entrambe le fattispecie. La collocazione attuale consente che esso venga riferito ad entrambe le ipotesi previste.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Si tratta comunque di modifiche a due articoli distinti.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 3 introduce due nuovi articoli nell'ambito delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, mentre il terzo comma stabilisce un principio autonomo e generale che vale per tutte le fattispecie. Pertanto, anche dal punto di vista letterale sistematico, la collocazione attuale mi sembra la più corretta.

Mi permetto, quindi, di insistere nel dire che la preoccupazione esposta dai colleghi è risolta *in re ipsa*.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Anch'io penso che debba essere lasciata invariata la consequenzialità dei commi dell'articolo 3 che non mi sembra ponga particolari problemi in sede interpretativa. Temo che qualsiasi aggiustamento ci porti, anziché a risolvere dei problemi, ad introdurre delle complicazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI CORRENTI. Signor presidente, il gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento nonostante non sia stata approvata la nostra unica proposta di modifica. Resta comunque il fatto che il relatore ha accolto altre nostre indicazioni, originate dalla discussione generale, di natura sia tecnica sia sostanziale.

A proposito delle traduzioni collettive di persone assolutamente tranquille che non hanno alcuna intenzione di sottrarsi alla custodia e che perciò non possono creare alcun turbamento alla collettività, si sarebbe potuta adottare una procedura diversa, senza prevedere neppure gli strumenti modulari indicati nel provvedimento.

Tuttavia, questa, che noi consideriamo una pecca dell'elaborazione legislativa in oggetto, non giustificherebbe certo un voto contrario ad un impianto che si articola sostanzialmente su due principi. Il primo è quello di sottrarre l'indagato o l'imputato ad una considerazione pubblica assolutamente iniqua perché anticipatrice di un giudizio definitivo – vale a dire di una sentenza – ancora non intervenuto che distrugge una persona (e forse il rimedio adottato non è ancora il migliore) che magari dopo viene dichia-

rata innocente. Abbiamo poi tolto di mezzo uno strumento – oggettivamente retaggio di tempi che definirei « di ferro » – che non si giustifica più in un consorzio civile, destinandolo soltanto a coloro i quali, ancora adusi alla civiltà della clava, lo meritano.

L'intero impianto della legge ci sembra commendevole e ritengo sia stata corretta la scelta della sede legislativa in quanto è sicuramente la più rapida. Tutti ricorderanno che già nelle passate legislature si è tentato di porre riparo a queste iniquità, ma per una ragione o per l'altra non si arrivati alla conclusione dell'iter dei diversi provvedimenti.

Credo sia estremamente opportuno sottolineare i precedenti legislativi perché a nessuno possa venire in mente che questa civilissima riforma sia nata sotto la spinta di chi sa quale impulso estemporaneo: si è trattato semplicemente di dar norma – per altro in grave ritardo – ad un'esigenza da tutti avvertita.

In questo spirito, ribadisco il voto favorevole del gruppo del PDS al provvedimento.

GIANFRANCO ANEDDA. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento, non foss'altro perché il testo in discussione recepisce il contenuto di una proposta di legge presentata dell'onorevole Trantino.

Affinché rimanga alla polvere degli archivi degli atti parlamentari, accennerò nuovamente alla mia preoccupazione circa l'interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3. A parere della Commissione, la comunicazione all'autorità giudiziaria della detenzione per altre cause dell'imputato prosciolto vale ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, nel senso che l'accompagnamento di quest'ultimo deve essere equiparato ad una normale traduzione di detenuti.

TIZIANA MAIOLO. Annuncio il voto favorevole al provvedimento del gruppo di rifondazione comunista nonostante nutra ancora perplessità su due punti che elencherò per titoli. A mio avviso – e ne ha già parlato il collega Correnti – non è mai giustificato l'uso delle manette multiple, anche se finalmente vengono aboliti i ferri. Se esiste un problema di organico degli addetti alle traduzioni, di questo ci si dovrà occupare, senza ricorrere a scorciatoie come, per l'appunto, le manette multiple.

L'altra nostra perplessità, a proposito delle traduzioni individuali, si appunta ai casi in cui è obbligatorio utilizzare le manette. Penso che il ricorso ad esse andrebbe limitato a quei casi in cui esiste davvero un pericolo concreto, attuale e verificato di fuga.

Mi fa particolarmente piacere che ci si sia preoccupati, per rispetto delle persone tradotte, di evitare la pubblicità del momento della traduzione. Voglio però – affinché rimanga a verbale – esprimere un lamentela perché ancora pochi giorni fa ho visto in televisione detenuti ammanettati trasportati davanti alle telecamere. Sono lieta che, dopo la protesta del ministro Martelli, non si siano più fatti vedere in televisione esponenti politici tradotti con le manette: si vedono però detenuti di altro tipo ammanettati.

ALFONSO MARTUCCI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo liberale al provvedimento, sotto il profilo della *ratio legis*, desidero sottolinearne l'utilità sia per la tutela della dignità delle persone, sia per evitare la curiosità della gente e la pubblicità.

Questo secondo fine, che noi consideriamo preminente, è tuttavia solo collaterale perché la pubblicità si evita controllando – e questa dovrebbe essere una specifica raccomandazione della Commissione – che gli organi preposti alla traduzione, o quelli a conoscenza della stessa, si astengano da ogni comunicazione preventiva alla stampa o alla televisione. In altri termini, non è tanto la modalità della traduzione che consente di evitare la pubblicità, ma gli accordi e le intese di cui abbiamo parlato anche con gli ufficiali superiori del carabinieri.

Nel ribadire il nostro consenso al provvedimento, raccomando alla Commissione che la parte di esso in cui si parla di « comportamento valutabile ai fini disciplinari » venga posta all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento per eliminare l'*escamotage* di un 'informazione che finisce – ferri o non ferri, manette o non manette – per richiamare ugualmente l'attenzione della gente.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista ad una legge che considero un atto di civiltà, desidero anch'io sottolineare – come ha fatto poc'anzi il collega Correnti – che essa non è stata adottata sotto la spinta di vicende del momento. Ricordo, infatti, che la prima proposta di legge in merito è stata presentata nel 1984, che l'ultima legislatura se ne è occupata ampiamente e che il Governo ha presentato anch'esso uno specifico disegno di legge proprio per soddisfare la fondamentale esigenza di tutelare i diritti degli imputati e di evitare di appagare la curiosità morbosa della gente, più che un vero e proprio diritto all'informazione.

La questione delle traduzioni collettive rappresenta indubbiamente un nodo che non abbiamo sciolto. Tuttavia, ritengo che non possano, anche in questa ipotesi e pur con l'obbligatorietà prevista, ignorarsi i principi fondamentali ispiratori della legge, vale a dire essenzialmente quello di evitare le manette quando non sussistono ragioni attinenti alla sicurezza dei cittadini.

Poiché il concetto di traduzione collettiva non è precisato, ritengo che gli organi procedenti, dovranno ricorrere alle manette soltanto quando esista davvero un'esigenza di traduzione collettiva. In altri termini, nel momento in cui occorre tradurre più imputati e detenuti per ragioni diverse, che comunque non creano situazione di pericolo, non penso nasca l'esigenza di una vera e propria traduzione collettiva. Ritengo che la Commissione così debba interpretare la norma perché altrimenti si rischia di snaturare, di vanificare l'obiettivo dell'intero provvedimento, soprattutto per la parte che riguarda le traduzioni individuali, mirante a tutelare la dignità della persona ancorché detenuta.

Anch'io penso come il collega Martucci che la novità introdotta dal comma 3 dell'articolo 1 non consista tanto nella previsione delle cautele per proteggere le persone tradotte dalla curiosità del pubblico, perché ciò era previsto anche dalle disposizioni vigenti. La novità consiste, invece, nella valutazione in sede disciplinare del comportamento di coloro che procedono alla traduzione. Penso che tale previsione debba indurre questi ultimi a dare concreta attuazione, per la prima volta, ai principi innovativi voluti dal Parlamento con la legge che ci accingiamo ad approvare.

Concludendo, desidero ringraziare il relatore, onorevole Fumagalli, per lo sforzo compiuto per coniugare le diverse esigenze contenute nelle proposte di legge, compresa quella presentata dal collega Trantino. Siamo riusciti, così, a soddisfare sia l'esigenza della tutela della dignità umana del detenuto, sia quella della tutela della sicurezza. Per tutte queste ragioni, ribadisco che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

GIANMARCO MANCINI. Anche il gruppo della lega nord voterà a favore del provvedimento, cosa che pare non interessi a molti...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite all'onorevole Mancini di svolgere la propria dichiarazione di voto.

GIANMARCO MANCINI. Come dicevo, anche il gruppo della lega nord si accinge a votare a favore del provvedimento, anche se resta una considerazione di fondo che faccio più che altro come cittadino che come parlamentare. In un momento così grave per la giustizia, tutto sommato mettersi qui a parlare di

manette lunghe, corte o multiple mi sembra quasi riduttivo. Probabilmente, questa considerazione nasce dalla mia inesperienza, ma ciò non toglie che in Parlamento – vale a dire nell'istanza legislativa più alta – mi piacerebbe vedere un interessamento maggiore ad altri problemi, senza con ciò nulla togliere alla serietà e civiltà dell'argomento in discussione.

Si tratta comunque di una considerazione personale, che non deve essere considerata per quello che non è e che non inficia il nostro atteggiamento positivo di fronte al provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

ROBERTO PAGGINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano, desidero esprimere alcune perplessità che non compromettono comunque il nostro giudizio positivo sulla legge.

La prima è relativa al comma 3 dell'articolo 1, là dove, dopo aver affermato che è vietata ogni specie di pubblicità, si commina una sanzione estremamente debole, in quanto si stabilisce soltanto che le eventuali violazioni della norma costituiscono « comportamento valutabile ai fini disciplinari ». Noi – come abbiamo già avuto modo di dire in una precedente seduta – saremmo stati proclivi a valutare l'opportunità di una sanzione di carattere penale.

La seconda perplessità riguarda la valutazione della pericolosità del soggetto e del pericolo di fuga. È chiaro – ed anche questo problema era stato discusso in precedenza – che deve pur esservi un qualche organismo che individua l'esistenza di tali circostanze; ci sembra, però, che possa dar luogo a confusione e conflitti l'aver attribuito il potere relativo a due autorità contemporaneamente: vale a dire all'autorità giudiziaria ed alla direzione penitenziaria.

Desidero far notare, infine, che sono riportate soltanto, tra le valutazioni che devono essere compiute dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, quelle circa la pericolosità del soggetto ed il pericolo di fuga. Non viene, invece, fatto riferimento alla circostanze di ambiente. Si pone così un problema interpretativo. Nel caso in cui la valutazione di tali circostanze è compiuta da coloro che si occupano della traduzione, si conferirebbe maggiore peso al pericolo ambientale.

Avremmo preferito perciò che anche questo aspetto venisse valutato da una delle autorità preposte alla valutazione degli altri due. Tutto ciò – lo ripeto – non modifica comunque il nostro giudizio positivo sul provvedimento perché deve valere soltanto a fini interpretativi e come suggerimento all'altro ramo del Parlamento.

FABRIZIO CESETTI. Desidero che rimanga a verbale la mia preoccupazione in ordine al comma 5 dell'articolo 1, a proposito del quale avevo presentato un emendamento. Non trovo giustificato che nelle traduzioni collettive sia sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple. Così facendo, infatti, si stabilisce per legge una presunzione di pericolosità dei soggetti, di pericolo di fuga o di circostanze d'ambiente; presunzione che mi sembra essere una vera e propria contraddizione in termini. E chi, come me, si trova a svolgere la professione di avvocato sa come spesso si commettano abusi.

GIUSEPPE GARGANI. Il numero delle dichiarazioni svolte mi fa comprendere che il provvedimento riveste un'importanza maggiore di quella che io immaginassi. E ciò mi induce, come cittadino, come parlamentare, come rappresentante del gruppo della democrazia cristiana, e forse anche con qualche altra qualifica, a dichiarare il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento medesimo.

Quest'ultimo ha conosciuto un iter legislativo molto lungo. Il problema, in effetti, ha una sua delicatezza, ed il collega che mi ha preceduto ha senz'altro fatto un giusto rilievo in questo senso. Ultimamente, non mi sono occupato del-

l'argomento ed ho lasciato alla sensibilità del relatore il compito di risolvere questo che è indubbiamente un problema di civiltà; direi anzi e soprattutto di una regola di civiltà.

Raccolgo, per lasciarla anch'io a verbale, la perplessità espressa dal collega che mi ha preceduto affinché il Senato abbia modo di rifletterci sopra. La relatrice mi suggeriva che, nel momento in cui si procede ad una traduzione collettiva, c'è sempre una presunzione ambientale di pericolosità. Stabilirlo per legge come se fosse una condizione obbligatoria crea un « di più » che potrebbe anche essere eliminato. La legge, nella sua dizione attuale, probabilmente va al di là di quello che doveva o era giusto che disciplinasse.

Prospettando al Senato questo rilievo e dichiarando insieme agli altri che il provvedimento ha una sua ragion d'essere ed una sua legittimità – bene ha fatto la Camera ad evitare che si verifichino i noti antipatici disguidi anche da parte della stampa – ribadisco il voto favorevole della democrazia cristiana.

Nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il provvedimento – com'è giusto che sia – il presidente mi consentirà, anche se quanto sto per dire è irrituale dato che non ha un collegamento diretto con la materia che discutiamo, di auspicare che sia posta all'ordine del giorno, con la rapidità compatibile con le poche settimane che ci stanno davanti, la proposta di legge Casini sulla riservatezza degli atti processuali.

Si tratta di una questione che scandalizza a causa delle strumentalizzazioni della stampa. Essa è stata già evidenziata al Senato, quando è stato approvato il decreto antimafia: può darsi che lì sia stata fatta una cosa un po' improvvisata e magari anche esagerata. Oggi, con la serenità e la tranquillità del dopovacanze e fidando sulla grande solerzia – che conosco bene – della Commissione, chiedo formalmente, sulla base anche dei princìpi sanciti dalla legge che ci accingiamo a varare, di porre immediatamente all'ordine del giorno il provvedimento riguardante la riservatezza degli atti processuali, che forse avrebbe potuto anche essere inserito in questo contesto, per approfittare della sede legislativa.

PRESIDENTE. A proposito della sua richiesta di porre urgentemente all'ordine del giorno i progetti di legge sulla riservatezza degli atti processuali, ricordo che tre proposte di legge abbinate sono già all'esame di un apposito Comitato ristretto. Dopo la costituzione di quest'ultimo, sono state presentate numerose altre proposte di legge vertenti su materie connesse.

Ritengo che tutti questi progetti debbano essere esaminati contestualmente per giungere alla stesura di un testo il più organico possibile. So che l'esigenza prospettata dall'onorevole Gargani è condivisa dagli altri componenti della Commissione e perciò mi adopererò per una sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'insieme dei progetti in questione.

Passiamo alla votazione a scrutinio nominale del provvedimento..

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Mastrantuono (477) e Trantino (499) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*: « Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in con-

dizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti » (477-499):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 11
Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anedda, Bertotti, Borsano, Cesetti, Colaianni, Correnti, De Simone, Diana, Dolino, Fumagalli Carulli, Gargani, Imposimato, Maiolo, Mancini Gianmarco, Margutti, Martucci, Mastrantuono, Nicotra, Paganelli, Paggini, Polidoro, Polizio, Romano, Senese, Sorice, Taradash, Vairo.

La seduta termina alle 16,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 30 settembre 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO